



**REGIME DELLE VISITE E DEGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'
CHE VIVONO PRESSO UNA STRUTTURA RESIDENZIALE
DURANTE IL PERIODO 24 DICEMBRE 2020 – 6 GENNAIO 2021.**

Gent.mi,

nei giorni scorsi, l'Unità di Crisi di Anffas Nazionale ha condotto un approfondimento sulla normativa vigente, al fine di determinare se sia consentito alle persone con disabilità che vivono presso le strutture residenziali di uscire e recarsi in famiglia per le festività o di ricevere visite.

In virtù delle disposizioni in vigore, raccomandando in ogni caso comportamenti orientati alla massima cautela e sicurezza ed evitando ciò che non sia estremamente necessario, è possibile fornire le seguenti indicazioni.

a) Possono le persone con disabilità, che vivono presso le strutture residenziali, ma senza allo stesso tempo penalizzare immotivatamente le relazioni affettive ed interpersonali, fare ritorno in famiglia per le festività?

Si, in ragione della vigenza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto – Legge 2 dicembre 2020, n. 158 è sicuramente consentito alle persone con disabilità di fare ritorno presso la propria residenza, ma nel più stringente rispetto di ogni misura di sicurezza necessaria ad evitare il rischio di contagio e salvaguardare la salute delle altre persone che lavorano e vivono nella struttura.

Al riguardo, la circolare del Ministero della Salute del 4 dicembre (consultabile [qui](#)) contenente “Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” già allora contemplava, in un momento di massimo incremento della circolazione del virus e seppur con le dovute cautele, **l'uscita dalla residenza.**

Tale circolare precisa, infatti, che *“tenuto conto che il perdurare delle condizioni di isolamento sociale e di solitudine rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il benessere degli ospiti, è necessario assicurare un regime di contatti e/o di visite fra gli ospiti e le persone a loro care, occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza tenuto conto del contesto epidemiologico dell'area geografica di*

riferimento.”

Il rientro, proprio per evitare il rischio di contagio, deve essere organizzato tenendo conto non solo delle regole già previste, ma anche delle ulteriori misure di sicurezza individuate dalla direzione sanitaria della struttura in ragione delle esigenze di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, soprattutto al fine di salvaguardare la salute di tutte le altre persone che vivono o lavorano nella medesima struttura.

Il rapporto ISS n.8/2020 Rev. 2 (consultabile [qui](#), pagg. 31 e ss.), richiamato dalla stessa circolare ministeriale del 4 dicembre, che ovviamente va aggiornata al momento in cui si sta stilando il presente approfondimento, fornisce indicazioni utili sulle modalità con cui gestire il rientro in famiglia e il successivo ritorno in struttura.

Nel box sottostante si riporta il relativo stralcio.

Misure previste in caso di rientro in famiglia

Le uscite degli ospiti dalla struttura andrebbero concesse con estrema cautela, in base alla situazione epidemiologica della area in cui la struttura è collocata, alle caratteristiche del residente e dei benefici che potrebbe trarne ed al progetto di vita. Qualora fosse necessario, per il benessere psicologico ed emotivo delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità e dei loro cari, organizzare dei rientri a domicilio anche di pochi giorni, è bene programmarli tenendo conto della specifica condizione pandemica dell'area dove è la residenza della famiglia della persona nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva e di quella in cui è situata la struttura residenziale. Nel caso siano presenti focolai epidemici locali le visite non potranno essere garantite.

Prima del rientro a domicilio è necessario prevedere dei momenti formativi, indirizzati ai famigliari incentrati sulla necessità di ridurre i contatti con altre persone durante il soggiorno e con indicazioni relativa all'applicazione delle precauzioni standard e specifiche per la gestione del rischio da contagio. Prima del rientro in famiglia della persona nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva si deve verificare che non sussistano rischi di contagio (nei familiari assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 e di contatti stretti con casi COVID-19, condizione presente di quarantena o isolamento domiciliare).

Se la persona nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva è in grado di attuare il distanziamento fisico e le pratiche di mitigazione del rischio, il rientro potrà avvenire senza ulteriori limitazioni. Il giorno prima del rientro gli operatori della residenza, anche tramite contatto telefonico, si accerteranno dello stato di salute della persona nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva e dei suoi famigliari e verificheranno che non siano stati esposti a contatti, definiti a rischio, durante il periodo di presenza all'interno del domicilio familiare. Se la permanenza a domicilio familiare supera i 2 giorni va previsto un test diagnostico prima dell'ingresso.

Al rientro presso la residenza seguirà una sorveglianza sanitaria (monitoraggio della comparsa di sintomi) di almeno 14 giorni, prima di poter riprogrammare un successivo rientro presso il domicilio familiare, evitando una pratica di isolamento rispetto agli altri residenti.

Se la persona nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva non è in grado di attuare il distanziamento fisico e le pratiche di mitigazione del rischio, il rientro a domicilio è possibile solo se i familiari sono in grado di garantire, nella loro abitazione, il distanziamento sociale e le pratiche di mitigazione del rischio come avviene presso la comunità in cui la persona vive (evitare esercizi e spazi pubblici o accedervi solo in orari e con dispositivi e supporti che consentano la sua e altrui protezione).

Se la permanenza a domicilio supera i 2 giorni va previsto un test diagnostico prima dell'ingresso.

Al rientro presso la residenza seguirà una sorveglianza sanitaria di almeno 14 giorni, con riduzione per quanto possibile di altri contatti sociali all'interno della struttura con gli altri residenti e prima di poter riprogrammare un successivo rientro a domicilio. Il giorno prima del rientro gli operatori della residenza, anche tramite contatto telefonico, si accerteranno dello stato di salute della persona e dei suoi familiari e verificheranno che non siano stati esposti a contatti, definiti a rischio, durante il periodo di presenza all'interno del domicilio familiare.

Nel caso queste condizioni non siano soddisfatte si procede all'esecuzione del test diagnostico, se non già programmato, rinviando l'ingresso solo dopo aver acquisito esito negativo dell'indagine.

Si precisa che la residenza è quella indicata nel registro anagrafico del Comune di riferimento, e quindi, tale specifica deroga che giustifica giustificare lo spostamento, è applicabile nei casi in cui la persona risulti ancora residente presso l'abitazione di famiglia, presso cui ritorna.

Invece, nel caso in cui le persone sono residenti presso la struttura, non appare chiaro se si può utilizzare l'ulteriore deroga che consente lo spostamento verso una sola abitazione privata ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00 (nel rispetto di precisi limiti con riferimento al numero di persone ivi presenti e sempre nell'ambito della stessa regione. Al riguardo si possono consultare le faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri a [questo link](#)).¹

¹ La regola generale prevede un divieto di spostamento più o meno stringente a seconda dei giorni prestabiliti:

1. Nei giorni del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021 vigono le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 valide per la cosiddetta "zona rossa" che, con particolare riguardo agli spostamenti, precludono la possibilità di spostarsi tra le Regioni e tra i Comuni, nonché all'interno dei medesimi.

2. Nei giorni del 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 vigono le misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 per la cosiddetta "zona arancione" ovvero è consentito lo spostamento solo all'interno del proprio Comune.

Sono, tuttavia, sempre previste le seguenti deroghe:

- spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto – Legge 2 dicembre 2020, n. 158 per il periodo decorrente dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (con esclusione degli

b) È possibile fare visita alle persone con disabilità presso le strutture ospitanti?

Come noto, il Ministero della Salute con la Circolare del 4 dicembre 2020 (consultabile [qui](#)) ha fornito misure tese a ristabilire e favorire in piena sicurezza le visite di parenti agli anziani e alle persone con disabilità presso le strutture residenziali. Ma a scanso di equivoci, occorre dire, con chiarezza, che il tutto deve essere limitato ai soli casi eccezionali e sempre sotto la diretta indicazione della direzione sanitaria. (art. 1, comma 10, lett dd) DPCM 3 dicembre 2020)

Infatti, l'obiettivo primario, deve rimanere quello di tutelare la salute e la vita, riducendo il rischio di contagio di persone con disabilità, operatori e loro familiari.

Del resto, alla luce delle limitazioni con deroghe agli spostamenti previsti dal Decreto-legge "Natale", appare più complesso capire se è possibile, nel periodo temporale compreso dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, potersi recare presso le strutture residenziali per visitare congiunti e persone che vivono in tali strutture, non potendo equiparare la struttura ad "abitazione privata" e, dunque, derogare al divieto di spostamento per il familiare che deve recarsi presso la struttura.

Ferma restando l'opportunità della visita da una parte e le prerogative di consenso all'accesso in struttura agli esterni da parte della Direzione Sanitaria dall'altra, la possibilità di poter fare visita si potrebbe collegare, in presenza dei requisiti sopra descritti, a motivazioni di comprovata necessità, quasi a considerare il momento d'incontro quale sorta di attività di *parent training*, addirittura richiesto al familiare dalla struttura stessa, tanto da poterlo giustificare in occasione di eventuale controllo da parte delle forze dell'ordine.

Sul sito dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nella sezione faq aggiornata al 19 dicembre 2020 (consultabile [qui](#)), infatti, in risposta alla seguente domanda: *"Posso visitare un mio familiare ospitato in modo continuativo in una struttura residenziale?"* è risposto che *"L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione."*

Si riporta nella pagina seguente un box contenente lo stralcio della circolare del 4 dicembre

spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 anche ubicate in altro Comune.). Tale deroga è ribadita nel DPCM del 3 dicembre che, agli artt. 2 e 3, sia per le c.d. zone "rosse" che per quelle "arancioni".

- spostamenti verso le una sola abitazione privata (di parenti o amici) ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno e in una fascia oraria compresa dalle ore 5:00 alle ore 22:00 nel limite di due persone. Nel predetto limite non sono considerati i minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi (esempio padre + madre + figlio minore di 14 anni + convivente con disabilità o non autosufficiente = 4 persone);
- spostamento dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore 30 Km dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i Comuni capoluoghi di provincia.

2020 del Ministero della Salute relativa alla gestione delle visite.

Accesso di familiari e visitatori

Preparazione della struttura

- Stabilire un protocollo scritto per le visite con regole prestabilite che possa essere consultato dai familiari che richiedano le visite e assicurarsi che sia correttamente recepito e applicato;
- predisporre dispenser di gel per l'igiene delle mani all'ingresso della struttura, nelle aree dedicate alla visita e all'uscita dalla struttura;
- predisporre appositi percorsi di visita per limitare il transito dei visitatori nelle aree comuni, con percorsi di entrata e di uscita separati nelle strutture residenziali e con opportuni accorgimenti per limitare i rischi di contagio nei gruppi di convivenza o nelle piccole comunità;
- allestire aree dedicate alle visite in locali appositamente adibiti, separate dalle aree comuni o, ove possibile, all'aperto;
- affiggere nelle aree di transito e di visita infografiche e/o poster contenenti tutte le informazioni utili ai visitatori per una visita in sicurezza, ricordando i comportamenti che essi devono tenere durante il tempo della visita;
- predisporre servizi igienici dedicati ad utilizzo esclusivo da parte dei visitatori;
- rafforzare gli strumenti di comunicazione a distanza, in modo tale da fornire opportunità relazionali aggiuntive.

Prima della visita

- Permettere gli accessi dei familiari e delle altre persone che non fanno parte dello staff (visitatori/volontari), nelle modalità programmate dalla direzione sanitaria, sentiti i bisogni degli ospiti e dei familiari, tenendo ampio l'arco di tempo in cui si effettuano le visite, onde evitare affollamenti che risulterebbero di difficile gestione da parte degli operatori nel rispetto delle regole di precauzione;
- invitare, ove possibile, le famiglie a identificare un solo familiare per le visite al fine di limitare il numero di persone esterne che accedono alla residenza;

Al momento della richiesta della visita:

- adottare un sistema di valutazione (es. triage telefonico) delle condizioni di salute della persona che richiede la visita su eventuali segni e sintomi recenti, contatti stretti con casi COVID-19, condizione presente di quarantena o isolamento domiciliare per impedire, in questi casi, l'accesso e il contatto con i residenti;
- fornire informazioni sul previsto svolgimento della visita e raccomandazioni sul comportamento che dovrà essere adottato all'interno della residenza nonché nel quotidiano;
- fornire anticipatamente ai visitatori materiale informativo, anche attraverso mezzi informatici;

- informare la persona residente nella struttura della visita programmata e delle modalità di mitigazione del rischio (distanziamento fisico, igiene delle mani, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione) da attuare.

Al momento della visita

- Tenere traccia di tutti gli ingressi di coloro che non fanno parte dello staff per almeno 14 giorni, in modo da consentire, in caso di necessità, lo svolgimento rapido delle attività di contact tracing;
- effettuare all'ingresso la misurazione della temperatura corporea (con termometri che non prevedono il contatto) e richiedere ai visitatori informazioni su eventuali condizioni che potrebbero essere ostative, attraverso la compilazione di appropriata modulistica (cfr Rapporto ISS COVID-19 n.4/2020 Rev.2);
- promuovere, come già messo in atto in alcune Regioni, strategie di screening immediato, tramite l'esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori, effettuati direttamente in loco; in caso di esito negativo, i visitatori sono autorizzati ad accedere alla struttura secondo le indicazioni fornite dal direttore sanitario; tale strategia può essere considerata un valido strumento per coniugare la salvaguardia della salute e il mantenimento di relazioni con i propri cari (cfr. Rapporto ISS COVID-19 n.4/2020 Rev.2);
- all'ingresso della residenza i visitatori devono effettuare una attenta igiene delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione dalla struttura stessa e indossare la mascherina eventualmente fornita dalla residenza. I visitatori non devono indossare guanti a meno che essi non siano stati forniti dalla struttura e indossati all'interno della stessa dopo l'igiene delle mani. Richiedere che i visitatori indossino correttamente e per tutto il tempo della visita una mascherina medica o chirurgica o altro DPI appropriato a seconda della valutazione del rischio da parte della struttura;
- evitare di norma i contatti fisici e la condivisione di oggetti tra visitatori e residenti e richiedere sempre il rispetto della distanza fisica di almeno un metro;
- prevedere un tempo adeguato e personalizzato di permanenza di ogni visitatore per favorire il rispetto delle regole comportamentali, la qualità della relazione e la compatibilità con la vita comunitaria;
- definire modalità per garantire il rispetto delle regole da parte dei visitatori, possibilmente con un monitoraggio del loro comportamento all'interno della struttura;
- prevedere la possibilità da parte dei parenti di consegnare effetti personali ai pazienti ricoverati affidandoli al personale in servizio all'ingresso della struttura;
- limitare quanto più possibile gli spostamenti dei visitatori nella struttura al di fuori dei percorsi prestabiliti;
- impedire ai visitatori, se possibile, l'accesso all'area di vita comunitaria (se non per casi eccezionali).

In ogni caso, è fermo il dovere della struttura, sempre in virtù di quanto indicato nella predetta circolare del 4 dicembre 2020, di garantire, "modalità relazionali e mezzi di comunicazione a distanza".

E' infatti prescritto che "al fine di garantire una proficua relazione fra ospiti, familiari e visitatori, nonché fra familiari ed equipe di cura si raccomanda di assicurare anche modalità relazionali a distanza:

- videochiamate dell'ospite a familiari o amici, tramite l'abilitazione di smartphone aziendali utilizzati esclusivamente per questo servizio o di telefoni personali;

- utilizzo degli spazi esterni per permettere al familiare e all'ospite di comunicare attraverso la finestra, direttamente o telefonicamente;

- colloqui telefonici dei familiari con i medici della struttura per avere informazioni sui loro cari ricoverati, ogni giorno in fasce orarie prestabilite

Si possono, altresì, prendere a riferimento **soluzioni innovative** quali, per esempio, quella di attrezzare locali con pareti trasparenti senza alcun contatto fisico o ambientale in occasione dell'incontro.

Per le consuete feste e momenti conviviali che normalmente si organizzano presso le strutture in questo periodo, infine, si ritiene di poter raccomandare vivamente di soprassedere a tali momenti pur riconoscendone la loro valenza, dovendosi, come più volte detto, sempre privilegiare il concetto di prudenza, evitando nella massima misura possibile di creare momenti di aggregazione e occasioni di diffusione del contagio anche potenziale.

*Documento redatto dall'unità di crisi di Anffas Nazionale a cura di Paolo D'Angelo, Gianfranco de Robertis e Alessia Maria Gatto